



## MY PET

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA 100209728  
ENGIE ITALIA S.P.A.

**Premessa:** L'efficacia della Polizza nei confronti del singolo Assicurato decorre dalle ore 00.00 della data di messa in copertura. Per acquisire le condizioni di assicurazione, l'assicurato potrà visualizzare il fascicolo informativo al sito internet: <https://casa.engie.it/assicurazione-axa>

### ART. 1. ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

### ART. 2. ASSICURATI

Le prestazioni assicurative sono dovute all'Assicurato o a un suo familiare convivente, i cui dati siano stati comunicati dal Contraente alla Società, nella sua qualità di proprietario di un cane o di un gatto.

L'assicurazione è operante se:

- esiste un regolare libretto sanitario intestato all'animale e, nel caso in cui si tratti di un cane, un sistema di identificazione dell'animale stesso (ad es. tatuaggio);
- l'animale è ospitato in via continuativa presso la residenza dell'Assicurato;
- l'animale è di proprietà dell'Assicurato o di una persona del suo nucleo familiare (come specificato nelle Definizioni).

Si precisa che in caso di vendita o cessione dell'animale assicurato, la garanzia si intende automaticamente cessata.

La Società si riserva la facoltà di verificare se l'animale è correttamente vaccinato qualora il proprietario risieda in zone dove la vaccinazione è obbligatoria.

### ART. 3. OPERATIVITA' DELLA POLIZZA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per animale assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

### ART. 4. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'assicurazione ha validità 12 mesi dalla data di attivazione comunicata da Engie Italia S.p.A. all'assicurato, senza tacito rinnovo.

## DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero il Cliente del Contraente titolare di un contratto di fornitura di energia o servizi.

**Animale domestico:** il cane o gatto di proprietà dell'Assicurato o di un suo familiare convivente, così come indicato dalla Contraente nell'apposita Scheda Identificativa riportante il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Contraente:** ENGIE ITALIA S.p.A.

**Domicilio:** il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

**Esterio:** tutti i Paesi del Mondo esclusa l'Italia.

**Familiare:** la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

**Inabilità temporanea (IT):** la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.

**Infortunio:** il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.

**Istituto di cura:** la struttura veterinaria, regolarmente autorizzata per diagnosi e cure, presso la quale viene effettuato l'intervento chirurgico.

**Italia:** il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

**Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:

- **improvvisa:** la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;

- **preesistente:** la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

**Nucleo familiare:** il coniuge e i figli dell'Assicurato iscritti nello stato di famiglia.

**Paese di origine:** ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.

**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Residenza:** il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.

### ART. 5. PRESTAZIONI GARANTITE

#### 01 - Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

#### 02 - Spese ricerca per smarrimento

Qualora l'Animale domestico dell'Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Centrale Operativa terrà a

Inter Partner Assistance S.A.

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - Tel.06/42118.1

Sede legale Bruxelles - Avenue Louise 166 - Capitale sociale € 31.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.

N. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993

Registro delle Imprese di Roma RM - Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151



proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di **euro 500,00**.

### **03 - Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter**

In caso di ricovero dell'Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'Animale domestico durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La prestazione è fornita entro il limite di **euro 50,00** al giorno per un massimo di 6 giorni.

## **MY VET**

### **04 - Teleconsultazione**

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa del proprio animale domestico, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

### **05 - Prescrizione medica**

Nel caso in cui l'Assicurato lo richieda, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'Assicurato, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

### **06 - Consegna farmaco veterinario**

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest'ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

## **ART. 6. ESCLUSIONI**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- b) infortuni conseguenti all'uso dell'animale per la caccia;
- c) infortuni accaduti durante le manifestazioni sportive;
- d) uso professionale dell'animale;
- e) uso dell'animale in violazione dalla legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti)
- f) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- h) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'animale;

- i) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- j) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- k) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali;
- l) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti
- m) combattimento di animali;
- n) utilizzo dell'animale a scopo riproduttivo.

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## **ART. 7. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa i seguenti numeri telefonici:

**Numero Verde 800 272424**  
**Numero urbano 06 42115762**

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, l'Assicurato dovrà qualificarsi come "Cliente **ENGIE**" e comunicare:

- polizza collettiva n. **100209728**
- cognome e nome;
- recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

<b>Informativa privacy sintetica per la polizza di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia</b>	
<b>Titolare del trattamento</b> (chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)	<b>Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia</b> – Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma (RM)
<b>Finalità e legittimazione</b> (qual è lo scopo e la base legale per il trattamento dei dati)	<b>Esecuzione del contratto</b> , gestione dei servizi assicurativi, adempimenti di obblighi di legge
<b>Destinatari</b> (a chi sono comunicati i dati)	I dati sono a) comunicati a dipendenti e collaboratori, società terze che trattano i dati per conto del Titolare, soggetti della “catena assicurativa” (che possono operare anche come Titolari autonomi del trattamento); b) possono essere trasferiti fuori UE nel rispetto della vigente normativa. <b>I dati non sono diffusi, né ceduti a terzi.</b>
<b>Diritti</b> (quali diritti possono essere esercitati)	Accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, proporre reclamo al Garante Privacy, richiedere la portabilità dei dati (a far data dal 25 Maggio 2018) scrivendo al Titolare o e-mail <a href="mailto:privacy@axa-assistance.com">privacy@axa-assistance.com</a>